

TRIBUNALE DI NAPOLI N. 1581/2008 R.G.

VII SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Napoli, VII sezione civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott. Eduardo Campese, ha pronunciato la seguente

O R D I N A N Z A

nel procedimento iscritto al n. 1581/2008 R.G., riservato in decisione all'udienza del 18.2.2008, avente ad oggetto: ricorso per sequestro conservativo ante causam ex art. 23 D.Lgs. n. 5/2003, vertente

TRA

C. A., elettivamente domiciliato in (omissis), alla (omissis), presso lo studio dell'Avv. Stefano Cutolo che lo rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del ricorso introduttivo del giudizio.

RICORRENTE

E

C. B., in proprio e quale socia accomandataria della società Villa Bianca s.a.s. di C. B. & C., elettivamente domiciliata in (omissis), presso lo studio degli Avv.ti Lorenzo Zampaglione e Domenico Buonomo che la rappresentano e difendono giusta procura speciale in calce alla copia notificata del ricorso introduttivo del giudizio.

RESISTENTE

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 15.1.2008, e ritualmente notificato alla controparte unitamente al pedissequo decreto di fissazione di udienza, A. C., socio accomandante della società Villa Bianca s.a.s. di C. B. & C. (in prosieguo indicata, per brevità, semplicemente come Villa Bianca s.a.s.), ha chiesto all'adito Tribunale di ordinare "...il sequestro dei beni mobili, immobili, quote societarie e quant'altro di proprietà della sig.ra C. B. sino alla concorrenza della somma di € 10.000.000,00 (diecimilioni/00) emettendo tutti i provvedimenti opportuni e consequenziali... e di "... condannare la parte resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente processo, precisando che nel merito verrà proposta azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore con contestuale reintegrazione del patrimonio sociale e risarcimento danni..".

A fondamento della riportata istanza ha esposto, in sintesi, che la C., nella qualità di socia accomandataria della predetta società, aveva alienato un complesso immobiliare di proprietà di quest'ultima, ubicato in (omissis), per una somma (€ 2.100.000,00) largamente inferiore al suo corrispondente valore di mercato e ciò malgrado l'istante ed il proprio germano B. C., anch'egli socio accomandante della citata società, l'avessero diffidata dal

vendere il suddetto complesso per un importo inferiore a quello di stima (€ 11.250.000.0000) accertato, nel 1998, dall'ing. D. P. e dal dott. V.M. L. dalla stessa officiati: condotta, questa, che aveva arrecato un grave danno non solo alla società da lei amministrata ma anche ai suoi soci.

Instauratosi il contraddittorio, si è costituita la resistente, in proprio e nella qualità di socia accomandataria della società Villa Bianca s.a.s., eccependo, pregiudizialmente l'incompetenza/carenza di giurisdizione dell'adito Tribunale a conoscere la controversia "... in conformità alla convenzione arbitrale contenuta nella clausola compromissoria del contratto sociale..". Ha dedotto, poi, il difetto di legittimazione del ricorrente a proporre l'azione di merito ipotizzata a giustificazione del richiesto provvedimento cautelare, con conseguente analoga carenza ad agire anche in questa sede. Ha contestato, infine, l'avversa pretesa concludendo per il suo rigetto perché, a suo dire, priva di entrambi i presupposti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*.

Lo scrivente, pertanto, previa assegnazione alle parti di termini per il deposito di note difensive, all'udienza del 18.2.2008, acquisita documentazione agli atti, si è riservata la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

A. C., socio accomandante della società Villa Bianca s.a.s., "... precisando che nel merito verrà proposta azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore con contestuale reintegrazione del patrimonio sociale e risarcimento danni..", ha chiesto all'adito Tribunale di ordinare "...il sequestro dei beni mobili, immobili, quote societarie e quant'altro di proprietà della sig.ra C. B. - socia accomandataria ed amministratrice della medesima società - sino alla concorrenza della somma di € 10.000.000,00 (diecimilioni/00) emettendo tutti i provvedimenti opportuni e consequenziali...".

In particolare, la mala gestio addebitata a quest'ultima, nella indicata qualità, riguarda l'avvenuta alienazione di un complesso immobiliare di proprietà della menzionata società, ubicato (omissis), per una somma (€ 2.100.000,00) largamente inferiore al suo corrispondente valore di mercato e ciò malgrado l'istante ed il proprio germano B. C., anch'egli socio accomandante della indicata società, l'avessero diffidata dal vendere il suddetto complesso per un importo inferiore a quello di stima (€ 11.250.000.0000) accertato, nel 1998, dall'ing. D. P. e dal dott. V.M. L. dalla stessa officiati: condotta, questa, che aveva arrecato un grave danno non solo alla società da lei amministrata ma anche ai suoi soci.

Tanto premesso, ed evidenziato che l'istanza cautelare è stata proposta contro la C. in proprio, e non nella qualità di amministratrice della Villa Bianca s.a.s., per cui del tutto ingiustificata appare, ad avviso di chi scrive, la costituzione della resistente anche nella suddetta qualità, vanno respinte le eccezioni pregiudiziali dalla medesima sollevate ed afferenti: a) l'incompetenza/carenza di giurisdizione dell'adito Tribunale a conoscere la controversia "... in conformità alla convenzione arbitrale contenuta nella clausola compromissoria del contratto sociale.." (cfr. pag. 5 e ss. della comparsa di costituzione depositata il 28.1.2008); b) la nullità dell'avverso ricorso per "...mancata indicazione del tipo di provvedimento che si intende ottenere e per assoluta impossibilità di rilevare il tipo di provvedimento cautelare che si intende ottenere..." (cfr. pag. 7 e ss. delle note autorizzate depositate il 14.2.2008), o comunque "... per mancata indicazione dell'azione che si intende instaurare in funzione del chiesto provvedimento cautelare..." (cfr. pag. 8 e ss. delle medesime note).

Circa la prima, infatti, è sufficiente evidenziare che, ai sensi dell'art. 669 quinques c.p.c., se la controversia è oggetto di clausola compromissoria o è compromessa in arbitri anche non rituali o se è pendente il giudizio arbitrale, la domanda [cautelare] si propone al giudice che sarebbe stato competente a conoscere del merito: nessuna, rilevanza, quindi, possono avere in questa sede le argomentazioni di entrambe le parti circa la validità o meno della clausola compromissoria prevista dall'art. 16 dell'allegato Statuto della società Villa Bianca s.a.s. (cfr. in atti), atteso che, in ogni caso, le istanze cautelari afferenti le controversie ivi previste non potrebbero che essere sottoposte all'attenzione del Tribunale (non dubitandosi, peraltro, nella specie, della sussistenza della competenza territoriale di quello adito) non essendo gli arbitri (rituali o non) muniti di potestà cautelare.

Quanto alla seconda, invece, basta solo osservare che il complessivo tenore letterale del ricorso introduttivo consente agevolmente di intendere - al di là della formale contraddizione tra la sua intestazione, recante la dicitura ricorso per sequestro conservativo ante causam, ed il richiamo, chiaramente erroneo, all'art. 670 c.p.c. anziché all'art. 671 c.p.c., invece contenuto nelle sue conclusioni - sia la tipologia di provvedimento cautelare concretamente invocato dal C., da individuarsi in quello di sequestro conservativo (sui "... mobili, immobili, quote societarie e quant'altro di proprietà della sig.ra C. B. sino alla concorrenza della somma di € 10.000.000,00 ..."), sia la successiva azione di merito che quest'ultimo intende proporre in danno della resistente.

Nella specie, invero, lungi dal prospettarsi una controversia (anche soltanto potenziale) tra le parti sulla proprietà od il possesso su di un determinato bene (rectius: del complesso immobiliare in precedenza descritto), e/o sul corrispettivo di vendita, e l'opportunità di provvedersi medio tempore alla relativa custodia (dovendosi così escludere qualsivoglia possibilità di interpretare l'odierna domanda cautelare come diretta ad ottenere un sequestro giudiziario), si è chiaramente allegato che la condotta di mala gestio ascritta alla C. avrebbe arrecato un ingente danno alla società di cui la stessa era amministratrice nonché ai suoi soci (tra cui l'istante), la cui richiesta di risarcimento sarebbe stata oggetto della successiva azione di merito da intraprendersi nei confronti di quest'ultima ("... nel merito verrà proposta azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore con contestuale reintegrazione del patrimonio sociale e risarcimento danni...". Cfr. conclusioni del ricorso) e per la cui cautela (all'evidente fine di garantire la fruttuosità di una eventuale esecuzione forzata in forma generica) è stato invocato il suddetto sequestro conservativo fino alla concorrenza della indicata somma.

La C., inoltre, ha sostenuto (testualmente) che "... la pendenza del giudizio instaurato dal fratello (B.) del ricorrente e pendente innanzi a questo Tribunale, con atto di citazione in data 13 novembre 2007..., avente lo stesso oggetto del giudizio che intende instaurare il ricorrente ed avente le stesse parti, relativo alla vendita dell'immobile di proprietà della società Villa Bianca s.a.s., determina la inammissibilità del chiesto provvedimento cautelare che deve essere richiesto nell'ambito del giudizio già instaurato, tenendo presente che l'azione che il ricorrente intende azionare è quella sociale che spetterebbe alla società e che è stata attivata dal fratello Bruno. L'identità dell'azione determina la litispendenza con l'impossibilità di attivare il provvedimento cautelare fuori da quel giudizio già instaurato.." (cfr. pag. 6-7 delle note autorizzate depositate il 14.2.2008).

Tale assunto appare, però, totalmente sfornito di pregio.

Premesso che la litispendenza di cui all'art. 39, primo comma, c.p.c. può essere dichiarata solo quando le cause contemporaneamente ed effettivamente pendenti davanti a giudici diversi (rectius: Uffici Giudiziari diversi e non diversi giudici di uno stesso Ufficio giudiziario, situazione quest'ultima invece riconducibile alla fattispecie dell'art. 274 c.p.c.) siano "identiche", cioè caratterizzate da identità di parti, di petitum e di causa petendi, ne consegue, allora, che proprio la riportata argomentazione della C. consente facilmente di escludere nella specie qualsivoglia fenomeno di litispendenza: da un lato, infatti, non vi è, allo stato, contemporanea ed effettiva pendenza di due cause atteso che A. C., differentemente dal fratello B., ancora non ha iniziato il pur ipotizzato giudizio ordinario di cognizione per far accertare la dedotta responsabilità della C.; dall'altro, se anche l'odierno ricorrente intraprendesse una siffatta azione innanzi a questo Tribunale, non soltanto le due cause non sarebbero comunque

“identiche” (diversi essendone almeno uno dei soggetti), ma nemmeno sussisterebbe la diversità di uffici giudiziari (al più potendo verificarsi la diversità dei giudici, appartenenti al medesimo ufficio, assegnatari di ciascuna di esse).

E' evidente, pertanto, che risulta destituita di giuridico fondamento la riportata conclusione della C. circa l'impossibilità di attivare il provvedimento cautelare fuori da quel giudizio già instaurato.

Va a questo punto esaminato l'ulteriore assunto di quest'ultima afferente l'asserito difetto di legittimazione del ricorrente a proporre l'azione di merito ipotizzata a giustificazione del richiesto provvedimento cautelare, con conseguente analoga carenza ad agire anche in questa sede.

In sintesi, secondo la resistente il C. “.. a fondamento del chiesto provvedimento cautelare pone l'azione sociale che avrebbe la società (e solo questa) nei confronti dell'amministratore, ma, come è noto, la legittimazione all'azione sociale nei confronti dell'amministratore che abbia posto in essere atti lesivi del patrimonio della società è della sola società, essendo impedito al singolo, proprio per la natura dell'atto, ogni iniziativa..” (cfr. pag. 8 della comparsa di costituzione e risposta).

Giova premettere, in proposito, che l'art. 2260 c.c., nel concedere alla società di persone, quale ente munito di autonoma soggettività e di un proprio patrimonio, la facoltà di agire contro gli amministratori per rivalersi del danno subito a causa del loro inadempimento ai doveri fissati dalla legge o dall'atto costitutivo, non esclude, in difetto di previsione derogativa, il diritto di ciascun socio di pretendere il ristoro del pregiudizio direttamente ricevuto in dipendenza del comportamento doloso o colposo degli amministratori medesimi, in applicazione analogica dell'art. 2395 c.c., ed in base alle disposizioni generali dell'art. 2043 c.c. oppure alle regole sulla responsabilità contrattuale ove si verta in tema di violazione di obblighi posti con il mandato ad amministrare (cfr. Cass. 10 marzo 1992, n. 2872; Cass. 13 dicembre 1995, n. 12772; Cass. 25.7.2007, n. 16416).

Tuttavia l'azione individualmente concessa ai soci per il risarcimento dei danni loro cagionati dagli atti dolosi o colposi degli amministratori, di natura extracontrattuale, presuppone che i danni suddetti non siano il riflesso di quelli arrecati eventualmente al patrimonio sociale, ma siano direttamente cagionati al socio come conseguenza immediata del comportamento degli amministratori e dei sindaci che tale condotta abbiano reso possibile violando i loro doveri di controllo (cfr. Cass. 3.8.1988, n. 4817; Cass. 2.6.1989, n. 2685; Cass. 7.9.1993, n. 9385; Cass. 28.5.2004, n. 10271; Cass. 3.4.2007, n. 8359; Cass. 25.7.2007, n. 16416).

Pertanto il diritto alla conservazione del patrimonio sociale spetta alla società e non al socio come tale, il quale ha in materia un interesse la cui eventuale lesione non può concretare quel danno diretto necessario per poter esperire l'azione individuale di responsabilità contro gli amministratori (cfr. Cass. 7.9.1993, n. 9385, nonché, in senso sostanzialmente conforme, Cass. 25.7.2007, n. 16416).

Dai principi giurisprudenziali fin qui riportati, emerge, allora, agevolmente, che anche nelle società di persone, accanto all'azione sociale di responsabilità sobriamente disciplinata dal citato art. 2260 c.c., - corrispondente, mutatis mutandis, a quella ben più dettagliatamente contemplata dagli artt. 2392 e 2393 dello stesso codice per la società per azioni (v. anche gli artt. 2454, per le società in accomandita per azioni, e 2476 relativo alle società a responsabilità limitata in cui siffatta azione è oggi attribuita direttamente a ciascun socio) - finalizzata alla tutela del patrimonio sociale ed esperibile dalla società (e quindi da chi ne ha la rappresentanza legale e non dal socio *uti singulus*), è ipotizzabile, in difetto di previsione derogativa, un'azione individuale di responsabilità mediante la quale ciascun socio può pretendere il ristoro del pregiudizio direttamente ricevuto in dipendenza del comportamento doloso o colposo degli amministratori medesimi, in applicazione analogica dell'art. 2395 c.c., ed in base alle disposizioni generali dell'art. 2043 c.c.. oppure alle regole sulla responsabilità contrattuale ove si verta in tema di violazione di obblighi posti con il mandato ad amministrare.

Non può invero negarsi che sussista l'*eadem ratio* per ammettere tale ipotesi di azione anche nel campo delle società personali, allorchè sia immediatamente e direttamente rilevante per il socio (indipendentemente dal tramite costituito dalla società) il pregiudizio arrecato dal comportamento dell'amministratore.

Tanto premesso, va però evidenziato che, nella specie, A. C. ha chiaramente allegato che la già indicata condotta di mala gestio ascritta alla C. avrebbe arrecato un ingente danno alla società di cui la stessa - nella qualità di accomandataria - era unica amministratrice nonché ai suoi soci (tra cui l'istante), la cui richiesta di risarcimento sarebbe stata oggetto della successiva azione di merito da intraprendersi nei confronti di quest'ultima ("... nel merito verrà proposta azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore con contestuale reintegrazione del patrimonio sociale e risarcimento danni...". Cfr. conclusioni del ricorso) e per la cui cautela è stato invocato il sequestro conservativo oggetto dell'odierno ricorso.

E' evidente, pertanto, che il ricorrente ambisce, con la prospettata futura azione di merito, alla reintegrazione, in primo luogo, del patrimonio societario asseritamente depauperato dal descritto comportamento dell'accomandataria: in altri termini, il C. intenderebbe agire in sostituzione

della società per chiedere il risarcimento del danno direttamente subito dal patrimonio di quest'ultima.

L'aspetto testé evidenziato ben consente la riconduzione dell'ipotizzata azione al paradigma normativo di cui all'art. 2260, secondo comma, c.c., giustificandone la definizione nei termini di un'azione sociale di responsabilità.

Ebbene, l'operata qualificazione, in linea con il riportato indirizzo giurisprudenziale più che plausibile, implicherebbe e fonderebbe certamente la legitimatio ad causam dell'organismo societario (la legittimazione dell'ente collettivo, per altro verso, esprime a pieno titolo quella impostazione esegetica che configura le società personali quali soggetti distinti dalle persone dei soci, non riduttivamente dotate di autonomia patrimoniale, bensì caratterizzantesi quali centri autonomi di imputazione di situazioni giuridiche; l'evoluzione legislativa, del resto, testimonia di un tendenziale processo di unificazione soggettiva di siffatto tipo di società, soprattutto a seguito della entrata in vigore della L. n. 52/1985, con cui è stato novellato l'art. 2659 c.c. ed alla cui stregua la trascrizione degli atti costitutivi o traslativi di diritti reali immobiliari può essere eseguita anche a favore e contro società prive della piena capacità giuridica).

Il postulato esegetico dianzi riferito, ovvero il riconoscimento della legittimazione ad agire in capo all'organismo societario, se individua nel legale rappresentante la persona fisica abilitata a stare in giudizio, in nome e per conto dell'ente, ai fini dell'esperimento dell'azione ex art. 2260, secondo comma, c.c., prospetta, nondimeno, in tutta la sua pregnante problematicità, soprattutto allorché l'organo gestorio da chiamare in responsabilità abbia veste monocratica, - come nel caso de quo - la quaestio della configurabilità in capo al socio non amministratore, sfornito quindi della legale rappresentanza, del potere di agire (in nome proprio, ma) per conto dell'ente collettivo onde conseguire la condanna alla reintegrazione del patrimonio sociale.

La quaestio iuris prefigurata, peraltro non oggetto di specifico esame della Corte di Cassazione nelle pronunce in precedenza riportate (nelle quali, come emerge dall'attenta lettura delle rispettive motivazioni, si discuteva di ipotesi in cui il socio aveva in nome e per conto proprio proposto domande risarcitorie avvalendosi dell'azione sociale di responsabilità, oppure lamentando, sia pure con la diversa azione individuale di responsabilità, un danno non direttamente riconducibile alla denunciata mala gestio degli organi gestori), - si opina - non può essere risolta (magari invocando impropriamente le suddette pronunce) in chiave negativa, argomentando semplicisticamente nel senso che la preclusione all'esperibilità dell'azione sociale di responsabilità trovi equo temperamento nella facoltà, accordata a ciascun socio (non amministratore), di invocare la revoca per giusta causa del titolare dell'organo gestorio ed, altresì, nel potere della maggioranza di

deliberare l'esclusione del socio amministratore, al contempo macchiatosi di gravi inadempienze (vie certamente praticabili, ma con il rischio di depauperare ulteriormente il patrimonio sociale specie se l'amministratore revocato o privato della qualità di socio scelga di resistere giudizialmente a siffatti provvedimenti).

Invero, il valore cardine della previsione di cui all'art. 2260, secondo comma, c.c., espressione del principio - pubblicistico - alla cui stregua non vi è potere senza responsabilità, e l'imprescindibile, connessa esigenza volta ad impedire l'enucleazione di aree di immunità, che mal si giustificerebbero alla luce della regola costituzionale della parità di trattamento in rapporto a situazioni similari, inducono sul piano ermeneutico (confortati, in siffatta soluzione, dalla recente significativa riforma dell'art. 2476 c.c. che, in tema di società a responsabilità limitata, - e quindi in un'ipotesi di società munita di piena personalità giuridica distinta da quella dei singoli soci - ha attribuito direttamente a questi ultimi anche l'azione sociale di responsabilità) a non ridimensionare l'ambito di operatività della citata disposizione codicistica; né, per altro verso, la lacuna legislativa che altrimenti si determinerebbe potrebbe essere proficuamente colmata mercé il ricorso agli ulteriori rimedi apprestati dall'ordinamento: le peculiari finalità connotanti la revoca per giusta causa ex art. 2259 c.c. e l'istituto della esclusione ex art. 2286 c.c., esplicanti valenza - diremmo - in chiave preventiva, danno ragione sul piano sistematico della infungibilità dei rimedi tutti predisposti dal legislatore, in un quadro complessivo che esclude senz'altro soluzioni ricostruttive configuranti i singoli tasselli in guisa di mera sovrapposibilità.

In questa prospettiva, del resto, si è già ritenuto in giurisprudenza che ciascun socio anche quando non rivesta la qualifica di legale rappresentante, ben possa, non già uti singulus, ma in quanto membro della collettività sociale (cioè uti socius), azionare in nome proprio l'interesse sostanziale della società alla reintegrazione del patrimonio sociale leso dall'atto di mala gestio dell'amministrazione e sia, quindi, legittimato alla proposizione dell'azione ex art. 2260, secondo comma, c.c. (cfr. in tal senso Trib. Milano, 11.9.2003, in *Giurisp. Commerciale* 2004, 4, II, 434; Trib. Napoli 17.4.1998, in *Le Società*, 1998, 1324; Trib. Alba 10 febbraio 1995, in *Le Società*, 1995, 828; Trib. Vicenza 25 febbraio 1976, in *Giur. it.*, 1977, I, 2, 794; Trib. Napoli 16 febbraio 1967, in *Foro it.*, 1967, II, 835; va poi segnalato che Trib. Milano 2.2.2006, in *Le Società*, 2006, 8, 1002, pur affermando che il socio di una società semplice non è legittimato a proporre domanda di risarcimento dei danni derivanti da cattiva gestione degli amministratori perché questi ultimi rispondono della loro gestione solo nei confronti della società, non si è posto il problema se l'attore avesse inteso agire in sostituzione della società per chiedere il risarcimento del danno direttamente subito dal patrimonio sociale avendo l'istante dichiaratamente agito nel

proprio esclusivo interesse), pur non potendosi tacere, tuttavia, che l'indirizzo giurisprudenziale cui si è inteso aderire non è pacifico (in senso difforme, infatti, vedasi Cass. 9 giugno 1981, n. 3719; Trib. Milano 7.4.2006, n. 4348, allo stato inedita).

Così come evidenziato da autorevole dottrina, la disposizione di cui all'art. 2260, secondo comma, c.c. "si limiterebbe ad affermare l'obbligo degli amministratori di risarcire integralmente - e cioè anche per la quota gravante in definitiva su di essi - il danno subito dalla collettività in conseguenza della mala gestione; e sulla base di questa affermazione dell'obbligo, ciascun socio potrebbe proporre l'azione".

L'ampio dettato della disposizione codicistica de qua, dunque, involgerebbe anche ipotesi di legittimazione surrogatoria ovvero di legittimazione straordinaria ad agire, riconducibili a quello schema che, fatto salvo dall'art. 81 c.p.c. limitatamente alle fattispecie espressamente previste dall'ordinamento, rinviene nella previsione dell'art. 2900 c.c. il caso emblematico, tipico di esercizio in nome proprio di un diritto altrui.

La soluzione accolta non svincola la soggettività giuridica delle società personali, nè si pone in contrasto con la regola che riconosce anche nelle società di persone, seppure prive di personalità giuridica, dei centri autonomi di imputazione di rapporti giuridici, diversi e distinti dai soci che costituiscono la compagine sociale.

Al contrario, il ritenere ogni socio legittimato in quanto tale ad agire nell'interesse della società ribadisce la regola della soggettività giuridica delle società personali ed esalta al tempo stesso il principio dell'intuitus personae che caratterizza la struttura e l'organizzazione delle società a base personale.

Il socio infatti è legittimato a proporre l'azione per tutelare non un proprio interesse, ma quello del soggetto società: l'azione mira ad ottenere la reintegrazione del patrimonio sociale e la somma che dovrà corrispondere all'amministratore inadempiente non sarà percepita dal socio agente, ma dalla società. Il patrimonio del socio resta, dunque, distinto dal patrimonio sociale: è quest'ultimo che ha subito un pregiudizio ed è quest'ultimo che dovrà essere risarcito.

Infine, va puntualizzato che a nulla rileverebbe, nella fattispecie in esame, un'ipotetica obiezione secondo cui (malgrado il riportato tenore letterale delle conclusioni dell'odierno ricorso) A. C. non avrebbe formalmente esplicitato il carattere surrogatorio della legittimazione all'uopo fatta valere: invero, conformemente a quanto ritenuto dalla Suprema Corte (cfr. Cass. 16.11.1995, n. 11885) con riferimento alla mancata spendita del nome della società - requisito indispensabile perché l'atto compiuto dal rappresentante possa essere imputato al rappresentato - da parte dell'amministratore di una s.n.c., non si prospetta la necessità di far ricorso a formule sacramentali,

cosicché l'azionare nomine proprio un diritto alieno è circostanza che ben può desumersi dal complessivo tenore dell'atto ovvero dalle peculiarità del caso concreto.

Superate, allora, le questioni pregiudiziali sollevate, può procedersi all'esame del merito dell'odierna istanza cautelare (chiaramente finalizzata a salvaguardare la potenziale fruttuosità della decisione di merito dell'instaurando giudizio di responsabilità contro l'odierna resistente) sulla cui ritualità nessun dubbio può sussistere atteso che il ricorrente, come si è già riferito, ha qui specificamente imputato alla C., nella indicata qualità, l'aver quest'ultima alienato un complesso immobiliare di proprietà della Villa Bianca s.a.s. (da lei amministrata), ubicato in (omissis), per una somma (€2.100.000,00) a suo dire largamente inferiore al suo corrispondente valore di mercato e ciò malgrado l'istante ed il proprio germano B. C., anch'egli, come l'istante, socio accomandante della citata società, l'avessero diffidata dal vendere il suddetto complesso per un importo inferiore a quello di stima (£. 11.250.000.0000) accertato, nel 1998, dall'ing. D. P. e dal dott. V.M. L. dalla stessa officiati: condotta, questa, che aveva a suo dire arrecato un grave danno non solo alla società da lei amministrata ma anche ai suoi soci.

E' pertanto con riferimento a tale episodio che andrà valutata la sussistenza, o meno, del fumus boni iuris di detta istanza, non rivelandosi inutile, peraltro, fin da ora, chiarire che, come affermato dalla Suprema Corte, se è vero che, in caso di azione di responsabilità promossa contro un amministratore sociale, compete all'attore l'onere di dimostrare l'illiceità dei comportamenti che egli addebita all'amministratore convenuto, è parimenti innegabile che quando, come è frequente, non si tratta di comportamenti in sè vietati dalla legge o dallo statuto sociale, bensì di attività commerciali naturalmente rientranti nella gestione dell'impresa, la loro pretesa illiceità dipende dal contesto in cui essi sono stati compiuti (cfr. Cass. 17.1.2007, n. 1045). E' solo da tale contesto, infatti, che può ricavarsi se l'amministratore avrebbe dovuto invece astenersi da quei comportamenti, o attuarli in altra forma, perchè così gli imponevano il dovere di lealtà, essenzialmente riassunto nel precetto di non agire in conflitto di interessi con la società da lui amministrata, o quello di diligenza, consistente nell'adottare tutte le misure necessarie alla cura degli interessi sociali a lui affidati. Non è, cioè, in simili casi, il mero fatto storico di avere l'amministratore compiuto (od ommesso di compiere) un certo atto ad integrare gli estremi dell'illecito, bensì la violazione da parte sua, con quell'atto, dell'uno o dell'altro dei suaccennati doveri: di talchè l'onere della prova dell'illecito, gravante sull'attore in responsabilità, non si esaurisce nella dimostrazione dell'atto compiuto dall'amministratore, ma necessariamente investe anche quegli elementi di contesto dai quali (magari anche in via di presunzione) è possibile dedurre che quell'atto implica violazione dei descritti doveri. Elementi, questi, che appartengono a pieno titolo al novero dei fatti

costituenti il fondamento della domanda, cui si riferisce il primo comma del citato art. 2697 c.c., e non invece a quello dei fatti estintivi, modificativi o impeditivi, rientranti nella previsione del secondo comma; "...così come altrettanto evidentemente appartengono al novero dei fatti da provare dall'attore quelli che servono a dimostrare l'esistenza e l'entità del danno derivato dai comportamenti eventualmente illegittimi posti in essere dal convenuto..."(cfr. Cass. 17.1.2007, n. 1045, in motivazione).

Merita ancora di essere sottolineato, da ultimo, che, come ripetutamente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, "a norma dell'art. 671 c.p.c., l'emanazione di un provvedimento di sequestro conservativo presuppone l'esistenza sia del *fumus boni iuris* - cioè di una situazione che consenta di ritenere probabile l'esistenza della pretesa in contestazione - sia del *periculum in mora* - cioè del fondato timore di perdere le garanzie del proprio credito - così che la carenza anche di una soltanto delle suddette condizioni impedisce la concessione della misura cautelare" (cfr. Cass. 8.9.1997, n. 8729, nonché, in senso conforme, la successiva Cass. 26.6.1998, n. 6336).

Tanto premesso, rileva il Tribunale che è incontrovertibile - oltre che documentata (cfr. l'allegato atto per Notar Del Giudice del 14.3.2007, n. 53929 rep. e 10962 racc.) - tra le parti la circostanza dell'avvenuta vendita, da parte della C., quale unica socia accomandataria ed amministratrice della s.a.s. Villa Bianca, in favore della Cler Immobiliare s.a.s. di Costagliola Raffaele, per il corrispettivo di € 2.100.000,00, del suddetto complesso immobiliare, di proprietà della citata società, ubicato in (omissis), così descritto nel menzionato rogito: "...complesso immobiliare in (omissis), composto di una villa padronale articolata su piano interrato, piano terra, primo piano e terrazzo di copertura al secondo piano, di una costruzione di pertinenza articolata su piano terra e primo piano ed una ulteriore pertinenza (alloggio custode) e circostante area alberata di circa 2000 mq..."

Inoltre, dalle risultanze di una c.t.u. espletata dall'ing. L. S. (cfr. la corrispondente relazione) nel corso di un procedimento per accertamento tecnico preventivo intrapreso da A. C., innanzi al Tribunale di Napoli, in danno della C., in proprio e quale amministratrice della Villa Bianca s.a.s., con ricorso del 19.7.2007, è emerso che il menzionato complesso immobiliare aveva, nelle condizioni di fatto in cui si trovava al momento della vendita, un valore di mercato complessivamente pari ad € 10.007.525,00 per le parti provviste di concessione, ed ad € 751.225,00 per quelle ancora in attesa di concessione.

E' evidente, quindi, che, sulla base del riportato accertamento peritale, - le cui conclusioni, esaustivamente motivate oltre che adeguatamente documentate quanto ai valori di stima utilizzati, appaiono qui ampiamente condivisibili se si considera il carattere sommario proprio dell'istruttoria propria delle sede cautelare - il pattuito corrispettivo di detta vendita (a dire

della C. stabilito proprio valutandosi il concreto stato di manutenzione del cespite venduto) risulta essere prima facie largamente inferiore al corrispondente valore di mercato attribuibile al menzionato complesso immobiliare, e ciò pur tenendosi conto del suo stato di conservazione definito non normale dall'indicato c.t.u., a parere del quale tutti e tre i fabbricati che ne fanno parte necessitavano di una rimessione in pristino totale (cfr. pag. 41 della relazione dell'ing. S.).

Basti, sul punto, solo sottolineare: a) che il c.t.u., nel procedere alla descrizione generale dello stato dei luoghi, ha affermato che la proprietà immobiliare de qua si trova “.. in una delle zone più belle ed amene della città partenopea, e cioè sulla collina di Posillipo laddove dall'altura di Torre Ranieri la strada comincia a discendere lentamente con ampie e sinuose svolte verso il Parco della Rimembranza...” e gode di “...un incomparabile panorama che ha come sfondo l'intera zona delle colline flegree fino a Pozzuoli, Monte Nuovo, Capo Miseno, collina dei Camaldoli ed oltre ...” (cfr. pag. 10 della relazione dell'ing. S.); b) che i corpi di fabbrica (Villa Padronale, Dependance ed Alloggio portiere) costituenti il complesso immobiliare in esame sorgono, come verificato dal c.t.u., all'interno “... di un grande parco recintato, della superficie complessiva di circa 2.500 mq, nel quale si trovano pini di alto fusto, aiuole, vasche, fontane di pietra, vialetti pedonali ...”, con la precisazione che “.. le condizioni strutturali e conservative del parco sono buone, quasi ottime...” (cfr. pag. 32 della medesima relazione); c) che il solo fabbricato indicato come Villa Padronale risulta strutturato su tre piani (interrato, piano terra e primo piano, con terrazzo di copertura) per una superficie catastale totale di 885 mq. (cfr. la citata relazione), mentre gli altri due fabbricati del complesso, rispettivamente indicati come Dependance (edificio composto da piano terra e primo piano) ed Alloggio portiere (edificio di un solo piano), risultano essere, il primo, di mq. 235,71, ed il secondo di mq. 48,63: dati, questi ultimi, agevolmente ricavabili dall'allegata relazione di stima effettuata nel 1998, su incarico della C., dal dott. V. L. e dall'ing. D. P.; d) che già nella relazione dei professionisti da ultimo citati, risalente all'ottobre 1998, all'intero complesso immobiliare era stata attribuita una valutazione complessiva pari a £. 11.250.000.000: importo che, se riportato all'attualità (anche avvalendosi dei meri coefficienti Istat) e maggiorato dei notori e sensibili incrementi verificatisi nel mercato immobiliare nell'ultimo decennio, non appare poi così distante dalla suddetta valutazione effettuata dall'ing. S.A diverse conclusioni, poi, non sembra possibile giungere in questa sede sulla base delle contestazioni mosse dalla C. alla relazione di a.t.p. redatta dal professionista appena indicato.

Invero, pur volendosi sottacere la circostanza che le stesse non riguardano profili di invalidità ma di mera inattendibilità della relazione, non può non evidenziarsi che esse si fondano consulenze di parte depositate, nel corso del menzionato procedimento di accertamento tecnico preventivo, dall'arch. M. P. (integrata da una ulteriore relazione tecnica estimativa a firma dell'ing. A. I.), per conto della Cler Immobiliare s.a.s. di Costagliola Raffaele (cioè la società acquirente il complesso immobiliare in questione), e dall'ing. A. F. nell'interesse della s.a.s. Villa Bianca: consulenze entrambe esaminate e confutate nella propria relazione dal c.t.u. ing. S. (cfr. amplius, pag. 46-58), il quale ha poi concluso affermando che "... il prezzo della cessione della 20 proprietà alla Cler Immobiliare pari ad € 2.100.000 (duemilionicentomila) effettuata in data 14 marzo 2007 corrisponde ad un valore per mq. di superficie coperta pari a: $2.100.000/1.437,17\text{mq} = 1.461,20$ Euro/mq., valore estremamente basso, al di fuori di ogni logica di mercato, non congruo, per non dire assurdo, inconcepibile, inesplicabile. Infatti dalle tabelle Ufficiali dell'O.M.I (Osservatorio Mobiliare Italiano) dell'Agenzia del Territorio il prezzo medio a mq. per la zona di Posillipo è di circa € 8.750/mq. nello stato di conservazione normale del cespite: un prezzo medio di mercato analogo a quello di € 1.461,20/mq. per il quale è stata ceduta Villa Bianca si ritrova, nelle suddette tabelle, solo in una delle zone più degradate e suburbane di Napoli (come da Allegato e.9) e cioè Ponticelli/S.Arpino/Purgatorio ove si rileva un valore di € 1.405,00/mq... Alla luce di quanto già a conoscenza della società venditrice, e cioè che dieci anni or sono, nel 1998, il valore a metro quadrato stimato da professionisti di sua fiducia era pari 4.042,00 Euro/mq., appare assurdo che la stessa abbia ridotto tale valore di circa 1/3 e cioè a 1.461,20 Euro mq...".

Da quanto fin qui detto consegue, allora, che le ragioni poste dalla C., nella indicata qualità, a fondamento della vendita da lei operata del complesso in precedenza descritto al prezzo di € 2.100.000,00, così come riportate nella comunicazione allegata al verbale di riunione dei soci della Villa Bianca s.a.s. del 7.6.2007 (cfr. in atti), appaiono certamente non idonee, tenuto conto delle risultanze della c.t.u. dell'ing. S., a giustificare un corrispettivo rivelatosi largamente inferiore rispetto a quello che, pur considerandosi gli ingenti lavori di manutenzione ipotizzati dal citato professionista nella sua relazione, il medesimo complesso aveva sul mercato.

E chiaro, poi, che, trattandosi dell'unico immobile della società amministrata dalla odierna resistente, è verosimile affermare, in questa sede, caratterizzata dalla sommarietà dell'istruttoria, che la sua vendita per un siffatto prezzo ha comportato un depauperamento del patrimonio sociale quanto meno nella misura pari alla differenza tra il corrispettivo concretamente pagato dall'acquirente e quello che, invece, era il valore di mercato del cespite così come sancito dal c.t.u. ing. S.

Nella specie, peraltro, nemmeno appare spendibile l'argomentazione della resistente secondo cui l'amministrazione di una società potrebbe essere indotta a porre in essere un atto di disposizione apparentemente non raffrontabile all'effettivo valore del bene perché determinata dalla necessità di disporre dei mezzi finanziari (derivanti dalla vendita) per porre in essere un'operazione che ritenga particolarmente vantaggiosa e che compensi ampiamente quella differenza con la vendita realizzata in funzione della successiva operazione (cfr. pag. 13 della sua comparsa di costituzione).

Nella vicenda in esame, infatti, risulta decisiva la circostanza che la C., nella stessa comunicazione allegata al verbale di riunione dei soci del 7.6.2007 - nel corso della quale l'istante aveva appreso della vendita del descritto complesso immobiliare - aveva chiesto (cfr. in atti) il trasferimento della sede sociale, la messa in liquidazione della società e la nomina di un liquidatore, evidenziando così intenzioni tutt'altro che dirette alla realizzazione di ulteriori investimenti.

Se a tanto si aggiunge che la resistente era ben cosciente dell'effettivo valore di mercato del bene (quanto meno per effetto della stima effettuata, su sua richiesta, nel 1998, dal dott. L. e dall'ing. P.), non può che giungersi alla conclusione che la condotta della stessa fin qui esaminata sia stata quanto meno negligente, e come, tale foriera di danni al patrimonio sociale nella misura in precedenza indicata.

Sussiste, quindi, certamente, a parere di questo Tribunale, il *fumus boni iuris* della odierna pretesa cautelare del C.

Quanto, poi, all'ulteriore requisito del *periculum in mora*, muovendo dalla premessa che l'art. 671 c.p.c. adopera - a differenza dell'art. 924 del codice del 1865 che faceva riferimento ai giusti motivi di sospetto - la più ampia formula "fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito", che (ancor più della precedente) evidenzia che il timore non può dipendere da un mero apprezzamento soggettivo del creditore, ma deve corrispondere alla realtà oggettiva delle cose, va osservato che, secondo il costante orientamento della Suprema Corte, il *periculum in mora* può essere desunto, anche alternativamente (senza, quindi, che le due categorie di presupposti debbano simultaneamente concorrere. Cfr. Cass. Civ. n. 2139/98), sia da elementi obbiettivi, attinenti alla consistenza qualitativa e quantitativa del patrimonio del debitore in rapporto alla entità del credito, sia da elementi soggettivi, riguardanti il suo comportamento, che rendano verosimile la eventualità di un depauperamento del suo patrimonio ed esprimano la sua intenzione di sottrarsi all'adempimento di suoi obblighi in modo da ingenerare nel creditore il ragionevole dubbio che la sua pretesa non sia soddisfatta (cfr. Cass. Civ. nn. 2081/2002, 6042/98, 6460/96), con la ulteriore precisazione che "costituisce elemento oggettivo per valutare il pericolo nel ritardo, condizione di ammissibilità per la concessione del

sequestro conservativo, il rapporto di proporzione, quantitativo e qualitativo, tra patrimonio del debitore e presunto ammontare del credito da tutelare, nella cui valutazione occorre tener conto che è insufficiente la sussistenza della idoneità del patrimonio del debitore a garantire il credito al momento in cui la misura cautelare è richiesta, essendo invece necessario che tale garanzia permanga fino al momento in cui potrebbero realizzarsi le condizioni per il soddisfacimento del credito stesso” (cfr. Cass. Civ. n. 13400/2001).

In applicazione dei suesposti principi, allora, può ritenersi, che, nella fattispecie de qua, considerati la rilevante entità del preteso danno (da quantificarsi almeno nella misura pari alla differenza tra il valore di mercato del suddetto complesso immobiliare così come sancito dal c.t.u. ing. S. nella sua relazione di a.t.p. - pari ad € 10.007.525,00 per le parti provviste di concessione, ed ad € 751.225,00 per quelle ancora in attesa di concessione, per un totale, quindi, di € 10.758.750,00 - ed il corrispettivo concretamente pagato - € 2.100.000,00 - dalla Cler Immobiliare s.a.s. per il suo acquisto) al patrimonio sociale della Villa Bianca s.a.s. (e non, quindi, a quello direttamente da lui subito quale socio accomandante) ipotizzata dal ricorrente in vista della espletanda azione di responsabilità nei confronti dell'odierna resistente quale sua amministratrice, e la consistenza qualitativa e quantitativa della situazione patrimoniale di quest'ultima (dalla documentazione in atti emerge che la C. è proprietaria: di un immobile - cat. A/2 - di 8,5 vani catastali in (omissis), con pertinente box di mq. 25; di altro immobile in (omissis), scala B, interno n. 14, piano sesto; la stessa, inoltre, ha affermato di essere titolare di partecipazioni societarie, rispettivamente per il 25% ed il 20%, nella I.C.E.A.M. s.r.l. e nella S.M.E.A. s.r.l., oltre a quella, pari al 60% nella Villa Bianca s.a.s.), dalla stessa stimata (cfr. pag. 20 delle note depositate il 14.2.2008) in € 6.000.000,00 (sulla base dell'allegata relazione effettuata dal geom. F. Di M., priva, però, del benchè minimo riscontro circa le valutazioni immobiliari in essa contenute), ne deriva che, anche a voler dar credito alla stima da ultimo indicata, tale patrimonio sarebbe comunque insufficiente a garantire il suddetto potenziale danno al patrimonio sociale della Villa Bianca s.a.s. come in precedenza indicato.

Può, allora, ritenersi configurabile, in ragione altresì delle repentine modalità di vendita del complesso immobiliare di cui si è discusso - tali da poter autorizzare anche il ragionevole timore che la C. possa porre in essere ulteriori analoghi atti dispositivi afferenti, questa volta, direttamente il proprio patrimonio personale - anche il suddetto periculum in mora, il timore cioè del C. di perdere, nelle more del giudizio di merito, anche solo in parte, la concreta possibilità di veder coattivamente soddisfatto il suddetto credito.

Pertanto, atteso il valore del menzionato danno al patrimonio sociale della Villa Bianca s.a.s. (quantificabile, per effetto di quanto si è detto in precedenza in € 8.658,750, così ottenuti: € 10.758.750,00 - € 2.100.000,00), e della verosimile incidenza degli accessori e delle prevedibili spese legali, l'invocata misura cautelare può essere ragionevolmente autorizzata, in accoglimento per quanto di ragione della pretesa del C., fino alla concorrenza della somma di € 9.000.000,00.

Attesa la natura chiaramente conservativa dell'emanando provvedimento cautelare, va assegnato alle parti, in virtù del combinato disposto degli artt. 23 D.Lgs. n. 5/2003 e 669 octies, primo comma, c.p.c., il termine perentorio di giorni 60, dalla comunicazione della presente ordinanza, per la instaurazione del giudizio di merito.

Da ultimo, e tenuto conto di quanto disposto dall'art. 23, secondo comma, del d.lgs. n. 5 del 2003 (a tenore del quale la liquidazione delle spese giudiziali va compiuta "in ogni caso", a prescindere quindi dalla natura, conservativa o anticipatoria, del provvedimento richiesto e dall'accoglimento o meno dell'istanza cautelare), la resistente va condannata a rifondere alla controparte le spese del presente procedimento (cfr. Trib. Bologna 18.8.2005, in Foro It. 2006, 1, 274), che, in mancanza della relativa nota specifica, si liquidano come indicato nel dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, delle risultanze processuali e delle pertinenti voci della vigente tariffa forense in materia giudiziale civile.

PER QUESTI MOTIVI

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla richiesta di sequestro conservativo, in danno di B. C., così come proposta da A. C. con il ricorso depositato il 15.1.2008, letti gli artt. 1, primo comma, lett. a), e 23, secondo e settimo comma, del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, nonchè gli artt. 669-bis, 669-ter, 669-sexies, primo comma, 669-octies (nel testo vigente dall'1 marzo 2006) e 671 c.p.c.:

AUTORIZZA

il C. a sottoporre a sequestro conservativo tutti i beni pignorabili di qualsiasi natura di B. C., anche presso terzi, fino alla concorrenza del valore di € 9.000.000,00 (novemilioni/00);

CONDANNA

la C. a rifondere al ricorrente le spese del presente procedimento, liquidate, di ufficio ed in mancanza di specifica, in complessivi € 8.200,00, di cui € 650,00 per spese, € 2.050,00 per diritti ed € 5.500,00 per onorario, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;

ASSEGNA

alle parti il termine perentorio di giorni 60, dalla comunicazione delle presente ordinanza, per la instaurazione del giudizio di merito.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.

Napoli, 3 marzo 2008.

Il Giudice

(dott. Eduardo Campese)